

ATTO N. 309

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1172 del 18.10.2000)

*“Abrogazione di norme di legge regionale concernenti funzioni consultive
delle Commissioni Consiliari Permanenti su atti di gestione
dell'Amministrazione regionale”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.11.2000

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 3.11.2000



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL: 'ABROGAZIONE DI NORME DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTI FUNZIONI CONSULTIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SU ATTI DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18/10/2000 n. 1172

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Vice Presidente		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Segretario Generale: PEGHIN LAURA

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto: "Abrogazione di norme di legge regionale concernenti funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale";

Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Tenuto conto che, come da indicazioni avanzate dal Servizio Bilancio, il presente disegno di legge non comporta copertura finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Abrogazione di norme di legge regionale concernenti funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;



IL SEGRETARIO GENERALE :



IL PRESIDENTE - IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Abrogazione di norme di legge regionale concernenti funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".

RELAZIONE

Con la legge proposta vengono abrogate in modo espresso tutte la parti di norme di legge regionale che prevedono il parere delle Commissioni consiliari permanenti su atti già di competenza della Giunta regionale, oggi attribuiti alla dirigenza, stante il loro contenuto gestionale, così come imposto dal principio fondamentale della separazione tra l'indirizzo politico-amministrativo e l'attività di gestione, sancito dal decreto legislativo n. 29/93 e applicato in Umbria dalla LR n. 15/97 e dalle relative disposizioni attuative.

L'esigenza in questione è stata evidenziata dal fatto che le Commissioni consiliari permanenti, già dall'inizio del 1999, hanno ritenuto "non ammissibili" le richieste di parere non trasmesse dalla Giunta regionale a seguito di conforme deliberazione, così escludendo di esprimersi su determinazioni dirigenziali.

A questo riguardo, il Servizio Affari giuridici e legislativi, su incarico della Segreteria Generale della Presidenza, ha svolto una ricognizione di tutte le disposizioni di legge regionale vigenti che prevedono pareri delle Commissioni consiliari su atti di Giunta, concordando con i Servizi competenti all'applicazione delle normative suddette, le disposizioni da abrogare.


A conclusione di tale fase, si propone l'adozione dell'allegato disegno di legge, al fine di una maggiore chiarezza del quadro normativo, che contiene l'abrogazione espressa di n. 22 disposizioni che riguardano funzioni consultive delle Commissioni consiliari su atti amministrativi di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti.

L'art. 1 sancisce, comunque, in via generale, l'abrogazione di tutte le disposizioni che richiedono il preventivo parere delle Commissioni consiliari su atti di gestione.

Il Comitato Legislativo, allargato a tutte le Direzioni interessate, si è espresso favorevolmente sul DDL, pur osservando che sarebbe più coerente con il mutato quadro delle funzioni di Consiglio, del Presidente e della Giunta eliminare ogni norma di legge che preveda funzioni consultive delle Commissioni consiliari su atti amministrativi, ivi compresi quelli rimasti di competenza della Giunta.



Disegno di legge: - "Abrogazione di norme di legge regionale concernenti funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".



Art. 1.
(Norma generale)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. Sono abrogati, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che seguono.

Art. 2.
(Agricoltura e foreste)

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 sono soppresse le parole "e sentita la competente commissione consiliare,".

2. Al secondo comma dell'art. 6 della LR n. 49/78 sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".

3. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare,".

4. Al secondo comma dell'art. 9 della LR n. 23/79 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare,".

5. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

6. Al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6 sono soppresse le parole "e la

competente commissione consiliare.”.

7. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 12 sono sopresse le parole “sentita la competente commissione consiliare.”.

8. Al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono sopresse le parole “e previo parere della competente commissione consiliare permanente”.



Art. 3.

(Artigianato, commercio e turismo)

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 sono sopresse le parole “, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente,”.

2. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 35 sono sopresse le parole “sentita la competente commissione consiliare”.

Art. 4.

(Urbanistica)

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 sono sopresse le parole “, sentita la commissione consiliare competente,”.

2. Al secondo comma dell'art. 4 della LR n. 14/80 sono sopresse le parole “, sentita la commissione consiliare competente”.

3. Al terzo comma dell'art. 4 della LR n. 14/80 sono sopresse le parole “, sentita la competente commissione consiliare,”.

4. Al secondo comma dell'art. 4 bis delle norme di attuazione della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 sono sopresse le parole “, sentita la competente commissione consiliare permanente”.

Art. 5.
(Edilizia)

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".



Art. 6.
(Beni ambientali e bellezze naturali)

1. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 7 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione consiliare,".

Art. 7.
(Trasporti)

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 23 sono soppresse le parole ", sentito il parere della competente commissione consiliare,".

Art. 8.
(Servizi sociali)

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 26 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

2. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione consiliare,".

3. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 3 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione consiliare,".

4. Al secondo comma dell'art. 3 della LR n. 3/84 sono soppresse le parole ", sentita la commissione consiliare competente".

5. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 22 sono

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soppresse le parole "e previo parere della competente commissione consiliare".



Perugia, il 30 OTT. 2000
Per copia conforme
all'originale



DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink, written over the "DIRIGENTE" stamp and extending upwards into the text area.